

CAMERA DEI DEPUTATI N. 421

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ORLANDI e BRANDI

Presentata il 13 settembre 1963

Norme per l'inquadramento di alcune categorie del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che nell'Amministrazione dei lavori pubblici una parte del personale, assunta senza concorso o esame per far fronte alle aumentate esigenze dell'Amministrazione stessa nel periodo bellico e post-bellico, è inquadrata in una categoria di impiego non corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni espletate.

La suddetta Amministrazione, pertanto, si avvale dell'opera di questi dipendenti, ma riserva loro un trattamento economico non corrispondente alle mansioni affidate.

Ciò non è equo e la presente proposta di legge è dettata dall'esigenza di eliminare la discriminazione esistente fra dipendenti, che svolgono identiche mansioni. Non solo, ma intende restituire al titolo di studio la sua funzione selezionatrice e favorire il razionale impiego del personale in servizio.

Con l'occasione della presentazione della presente proposta si sono voluti risolvere i

problemi riguardanti il personale in possesso del diploma magistrale e si è concessa la possibilità ai dipendenti, che abbiano ottenuto la nomina nel ruolo organico, di chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

Seguendo un criterio di giustizia, si è cercato di ovviare alla disagiata situazione economica e morale del personale interessato.

Tale esigenza è stata sentita anche nelle passate legislature. Analoga proposta di legge fu presentata, ad esempio, nella seconda legislatura ed ottenne la adesione del Ministero dei lavori pubblici; benché fosse stata approvata dalla Commissione competente della Camera e, con modifiche, da quella del Senato, per il sopravvenire del termine della legislatura, non divenne legge.

È da rilevare, inoltre, che il problema è già stato esaminato e risolto per l'Amministrazione dei trasporti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici dei ruoli aggiunti e quelli non di ruolo di qualsiasi categoria, che risultino inquadrati in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, possono ottenere il collocamento nella categoria corri-

spondente al titolo di studio, purché ne facciano domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e purché abbiano svolto per almeno un triennio mansioni di concetto proprie del titolo di studio posseduto.

ART. 2.

Il personale dei ruoli aggiunti in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del titolo di studio «Diploma di abilitazione magistrale», è collocato nel ruolo aggiunto dei segretari contabili del Genio civile, purché ne faccia domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e purché abbia svolto per almeno un triennio mansioni di concetto proprie del titolo di studio posseduto.

ART. 3.

L'inquadramento, di cui ai precedenti articoli decorre, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, che furono inquadrati nei ruoli organici della carriera esecutiva, possono chiedere, entro un biennio, l'inquadramento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto purché siano in possesso del titolo di studio richiesto ed abbiano svolto, per almeno un triennio, le funzioni proprie della carriera medesima.

ART. 5.

Al personale, di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuta, agli effetti del collocamento nelle qualifiche superiori alla iniziale previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, l'anzianità maturata nello svolgimento delle mansioni della categoria superiore.

ART. 6.

Alla maggior spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con la riduzione del capitolo « Fondi speciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, previsto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.